

ESENZIONE IVA DPI

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto "Decreto Rilancio", vi confermiamo l'entrata in vigore di una misura di cui già si parlava: **Esenzione IVA per la vendita delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale (vedi elenco in calce) fino al 31.12.2020.**

Procedura da seguire:

1. Impostare sul registratore telematico un apposito tasto per la **VENDITA DI PRODOTTI ESENTE IVA** (per eventuali problemi contattare il tecnico del registratore);
2. Assicurarci (sempre eventualmente con l'aiuto del tecnico) che **lo scontrino giornaliero riepilogativo riporti separatamente il dettaglio delle vendite ordinarie e di quelle esenti iva**. Ciò anche al fine di un corretto invio dei corrispettivi telematici all'Agenzia delle Entrate.
3. **Annotare giornalmente, a partire da oggi, sul registro dei corrispettivi l'ammontare delle vendite dei prodotti esenti** (indicati in calce) **distinte dalle prestazioni dei servizi esenti iva** consentendo così allo scrivente studio la corretta liquidazione dell'iva periodica mensile.

Per comodità si riportano i prodotti di nuova esenzione più frequentemente commercializzati in farmacia, rinviando all'apposito articolo del decreto per l'elenco esaustivo:

- mascherine chirurgiche;
- mascherine Ffp2 e Ffp3;
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani;
- dispenser a muro per disinfettanti;
- soluzione idroalcolica in litri;
- perossido al 3% in litri;
- strumentazione per diagnostica per Covid-19;
- tamponi per analisi cliniche;
- provette sterili.

Distinti Saluti